

Capitolo 1 USI BANCARI

Sommario

Operazioni di credito documentario	Art.	1
Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 C.C.)	»	2
Fondi –o somme- a disposizione, significato bancario	»	3
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia	»	4

Art. 1 – Operazioni di credito documentario

Gli Istituti ed Aziende di Credito nelle operazioni di credito documentario si attengono alle “Norme ed usi uniformi relativi a crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 C.C.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art.1855 del Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.
Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C.

Art. 3 - Fondi –o somme- a disposizione, significato bancario.

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 4 – Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.

Il termine d'uso, richiamato dall'art.1850 C.C., è di giorni cinque.